

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 01587/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 01649/2026 REG. PROV. CAU. del 16/03/2026

**Parte Ricorrente:** Longo Beatrice

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Perugia, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Il motivo censura la mancata applicazione della regola dell'arrotondamento all'unità superiore per il punteggio di 17,9 conseguito in Fisica. Si sostiene che, nel momento in cui il Ministero ha deciso di derogare alla disciplina originaria per coprire i posti vacanti ammettendo candidati anche senza tutte le sufficienze piene, sia diventato irragionevole non arrotondare un voto così prossimo alla soglia del 18. Tale omissione crea una disparità di trattamento e una contraddizione interna al sistema, poiché un punteggio quasi sufficiente viene azzerato nei suoi effetti, mentre il sistema a fasce iper-valorizza la soglia del 18. L'arrotondamento consentirebbe alla ricorrente di raggiungere un punteggio utile per l'ammissione in tutte le sedi indicate.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI**

**POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Parte ricorrente contesta la scelta del Ministero di consentire, con effetto retroattivo, il recupero del punteggio della prima sessione a chi aveva ripetuto la prova ottenendo un esito peggiore. Questa "sanatoria" ha leso chi, come la ricorrente, ha agito con prudenza rispettando le regole iniziali che imponevano l'accettazione dell'ultimo voto conseguito, rinunciando così alla possibilità di migliorare il proprio 20,1 in Chimica senza rischi. Tale mutamento delle regole in corso d'opera ha trasformato la selezione in una procedura dominata dal caso anziché dal merito, violando il principio di parità di trattamento e il diritto allo studio. Si richiede pertanto l'attribuzione del punteggio massimo incrementale per perdita di chance, data l'impossibilità di sapere quale sarebbe stato l'esito di una ripetizione della prova effettuata in condizioni di sicurezza normativa.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Il motivo denuncia l'illegittimità della gestione dei posti residui, che i decreti ministeriali sottraggono allo scorrimento della graduatoria degli idonei per destinarli a mobilità o anni successivi. Viene documentata l'esistenza di 66 posti effettivamente vacanti e non assegnati (distribuiti tra vari Atenei come Siena, Napoli e Modena) che dovrebbero invece essere utilizzati per saturare la capacità recettiva delle università. La mancata copertura integrale dei posti programmati contrasta con gli articoli 33 e 34 della Costituzione e con il fabbisogno sociale di medici, ledendo il diritto della ricorrente a scorrere verso le sedi opzionate come prioritarie. Si conclude che tali posti vadano assegnati direttamente ai ricorrenti per garantire il buon andamento e la piena efficacia della programmazione universitaria.

**IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI**

## **VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il motivo denuncia la sistematica violazione dell'anonimato dovuta alle nuove modalità di consegna degli elaborati. A differenza degli anni precedenti, sono state eliminate le postazioni separate per l'apposizione delle etichette e le urne per la consegna, obbligando i candidati a firmare l'anagrafica e apporvi il codice segreto davanti alla Commissione. Tale procedura ha permesso ai commissari di abbinare l'identità del candidato al codice numerico prima della correzione, rendendo la prova non più anonima. Il rischio di manipolazione è aggravato dal fatto che una parte della valutazione (le domande a completamento) è affidata alla correzione manuale degli Atenei, dove la conoscenza dell'identità del candidato può influenzare l'attribuzione dei punteggi. Secondo la giurisprudenza, la semplice potenzialità del riconoscimento, anche in assenza di dolo, è sufficiente a rendere illegittima l'intera procedura concorsuale per violazione della segretezza e della *par condicio*.

### **V. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

Si contesta il mutamento radicale delle regole di ammissione introdotto dal Ministero con il D.M. 22 dicembre 2025, avvenuto a prove già concluse e in violazione della riserva di legge. La Legge delega n. 26/2025 imponeva che l'ammissione al secondo semestre fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU secondo standard uniformi e alla posizione in graduatoria nazionale. Il Ministero, invece, ha agito autonomamente consentendo l'accesso anche con una sola idoneità e delegando agli Atenei modalità di verifica non uniformi. Tale "correzione in corsa", giustificata dall'esigenza di coprire i posti vacanti, lede il legittimo affidamento e la trasparenza, poiché modifica la *lex specialis* quando i risultati dei partecipanti sono già noti. Non è ammesso che l'Amministrazione innovi le regole di selezione durante il procedimento senza un nuovo intervento legislativo o la riapertura dei termini, alterando retroattivamente i criteri su cui i candidati avevano basato la propria preparazione e le proprie scelte strategiche.

### **VI. VIOLAZIONE DELL'ART- 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL**

## **PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO.**

Il motivo contesta l'illegittimità del D.M. 22 dicembre per eccesso di delega e violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Si sostiene che l'intervento ministeriale abbia introdotto una disciplina innovativa e retroattiva che ha radicalmente trasfigurato la selezione, passando da un sistema basato su "standard e modalità di verifica uniformi" a un modello frammentato di ammissioni condizionate da prove locali eterogenee, esplicitamente evitato dal Legislatore. Tale modifica ha leso il legittimo affidamento dei candidati, i quali hanno tenuto condotte di studio basate sulle regole originarie (che imponevano il superamento di tutti gli esami), e ha compresso l'autonomia universitaria garantita dall'art. 33 Cost., trasformando gli Atenei in meri esecutori di scelte sopravvenute che riscrivono *ex post* le regole di procedimenti già perfezionati. L'azione amministrativa risulta quindi irragionevole e contraria ai valori di civiltà giuridica, poiché incide su situazioni consolidate e aspettative protette senza una base normativa primaria che autorizzasse un simile stravolgimento dei criteri selettivi a prove già concluse.

### **CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 01649/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01649/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 01587/2026 REG. RIC.* L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>